



Regolamento d'investimento

Vita Select

**Fondazione collettiva Vita Select
della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo**

Contenuto

Regolamento d'investimento	3	12 Controllo e reporting	5
1 Informazioni generali	3	12.1 Gestione del deposito/Global Custody	5
2 Principi e linee guida	3	12.2 Contabilità dei titoli	6
2.1 Sicurezza / diversificazione	3	12.3 Valutazione degli investimenti	6
2.2 Rendimento	3	12.4 Reporting	6
2.3 Liquidità	3	13 Costi della gestione patrimoniale	6
2.4 Momento degli investimenti / dei disinvestimenti	3	14 Sotto copertura	6
2.5 Esercizio dei diritti degli azionisti	3	15 Entrata in vigore	6
2.6 Ampliamento delle opportunità di investimento	3		
3 Organizzazione	4		
4 Consiglio di fondazione	4		
5 Comitato di cassa	4		
6 Persona assicurata	4		
7 Direttore operativo	4		
8 Gestori patrimoniali	4		
9 Strategia d'investimento	4		
9.1 Investimenti collettivi presso la Zurigo fondazione d'investimento	4		
9.2 Altri investimenti collettivi con banche partner	4		
9.3 Numero delle strategie d'investimento	4		
10 Oscillazioni di valore degli investiti	5		
11 Fedeltà nell'amministrazione del patrimonio	5		
11.1 Persona subordinata	5		
11.2 Requisiti per la Direzione e la gestione patrimoniale (art. 48f OPP 2)	5		
11.3 Prevenzione di conflitti di interessi (art. 48h OPP 2)	5		
11.4 Negozi giuridici con persone vicine (art. 48i OPP 2)	5		
11.5 Affari per conto proprio (art. 48j OPP 2)	5		
11.6 Cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2)	5		
11.7 Obbligo di comunicare (art. 48l OPP 2)	5		

Regolamento d'investimento

Edizione 2024

1 Informazioni generali

In applicazione della cifra 3 cpv. 5 dell'Atto di fondazione, il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento d'investimento conformemente alla LPP (Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità), nella misura in cui sia applicabile agli istituti di previdenza non registrati nella previdenza extraobbligatoria. Il regolamento definisce obiettivi, principi, compiti e competenze cui ci si deve attenere per la gestione del patrimonio di una cassa di previdenza affiliata (di seguito denominata cassa di previdenza).

Nel quadro dei piani di previdenza offerti per la singola cassa di previdenza, la fondazione può offrire anche diverse strategie d'investimento.

Il patrimonio di una cassa di previdenza è formato dagli averi di previdenza degli assicurati attivi, dagli eventuali averi di previdenza dei beneficiari di rendita, dagli accantonamenti tecnici e da eventuali fondi liberi.

Nell'esercizio della propria responsabilità direttiva prevista dall'art. 51a LPP e dall'art. 49a LPP 2, il Consiglio di fondazione consente alle persone assicurate nelle singole casse di previdenza di investire gli averi di previdenza in uno dei vari strategie d'investimento a disposizione, caratterizzati da diversi profili di rischio, a condizione che siano integralmente rispettate le disposizioni del presente Regolamento. In particolare, si applicano le condizioni indicate di seguito.

Il Consiglio di fondazione stabilisce le strategie d'investimento disponibili nelle casse di previdenza. L'investimento dell'ave di previdenza viene registrato nelle istruzioni d'investimento della persona assicurata e portato a conoscenza della fondazione.

2 Principi e linee guida

L'investimento del patrimonio si basa sulle disposizioni legali della LPP e dell'OPP 2 (Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).

Il Consiglio di fondazione seleziona attentamente gli investimenti patrimoniali e i comparti d'investimento disponibili, prestando particolare attenzione alla sicurezza, al rendimento e all'adempimento dello scopo previdenziale.

Il monitoraggio delle linee guida strategiche e il rispetto dei principi stabiliti dal regolamento sugli investimenti possono essere delegati a un comitato per gli investimenti.

La persona assicurata viene messa al corrente dei rischi e costi connessi alla scelta individuale dell'investimento.

2.1 Sicurezza / diversificazione

I comparti d'investimento selezionabili presentano una ripartizione dei rischi adeguata e tengono in considerazione gli impegni assunti nei confronti dei destinatari. I patrimoni investiti vengono suddivisi in diverse categorie d'investimento, regioni e settori economici (art. 50 cpv. 3 OPP 2). Sono vietati gli investimenti con obbligo di richiamo del margine (art. 50 cpv. 4bis OPP 2).

L'investimento patrimoniale deve mantenere e garantire a lungo termine l'equilibrio finanziario della cassa di previdenza.

2.2 Rendimento

Il rendimento dipende dalla strategia d'investimento scelta dalla persona assicurata.

2.3 Liquidità

Bisogna garantire che la Fondazione collettiva Vita Select della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito: fondazione) sia in grado di adempiere in ogni momento agli obblighi normativi.

Per l'espletamento di uscite dal servizio, prelievi anticipati per la PPA o altri casi di prestazione occorre avviare per tempo la vendita delle quote di investimenti collettivi in modo da evitare per quanto possibile registrazioni di debito sul conto corrente.

Gli assicurati che al momento dell'uscita sono investiti in una strategia d'investimento (gruppo d'investimento) della Zurigo Fondazione d'investimento ai sensi della cifra 9.1 con un importo stabilito dal Consiglio di fondazione possono trasferire su richiesta le quote loro assegnate alla Zurigo Fondazione di libero passaggio. La domanda corrispondente deve essere ricevuta per iscritto dalla Fondazione entro un mese prima della fine del rapporto di lavoro.

2.4 Momento degli investimenti / dei disinvestimenti

Gli investimenti risp. I disinvestimenti (tra l'altro a seguito di pagamenti in entrata, pagamenti di prestazioni, modifiche della strategia d'investimento) avvengono conformemente alle istruzioni d'investimento della persona assicurata entro dieci giorni lavorativi. In caso di modifica della strategia d'investimento questo termine di esecuzione comincia a decorrere con la ricezione delle istruzioni d'investimento. Il rischio di oscillazioni di valore dovute al mercato per gli investimenti durante il termine di esecuzione è a carico della persona assicurata.

2.5 Esercizio dei diritti degli azionisti

Gli investimenti azionari vengono effettuati solo indirettamente nell'ambito dei investimenti collettivi. Non è pertanto applicabile l'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA).

Nel caso degli investimenti collettivi che consentono di dichiarare una preferenza di voto, il Consiglio di fondazione può decidere liberamente se la preferenza viene dichiarata o se si rinuncia a una dichiarazione della preferenza.

2.6 Ampliamento delle opportunità di investimento

È possibile ampliare le opzioni d'investimento ai sensi dell'art. 53 cpv. 1-4, 54, 54a, 54b cpv. 1, 55, 56, 56a cpv. 1 e 5 OPP 2 (art. 50 cpv. 4bis OPP2). L'osservanza dell'art. 50 cpv. 1 e 3 OPP 2 e la

corrispondente osservanza dell'art. 50 cpv. 2 OPP 2 sono presentate in modo conclusivo dalla fondazione nell'allegato al conto annuale.

3 Organizzazione

L'organizzazione direttiva nel settore dell'investimento patrimoniale comprende i seguenti livelli:

- Consiglio di fondazione
- Cassa di previdenza (Comitato di cassa)
- persona assicurata
- Direzione
- gestori patrimoniali.

4 Consiglio di fondazione

Nell'ambito della sua responsabilità generale il Consiglio di fondazione ha i seguenti compiti, responsabilità e competenze non delegabili:

- definizione dei principi e degli obiettivi degli investimenti patrimoniali
- determinazione delle categorie d'investimento ammesse e dei requisiti qualitativi per gli investimenti
- definizione dei comparti d'investimento selezionabili dalle persone assicurate
- sorveglianza del rispetto dei principi stabiliti nel regolamento d'investimento.

5 Comitato di cassa

Il Comitato di cassa, in quanto organo paritetico della cassa di previdenza:

- Adotta il concetto di previdenza e decide le opzioni d'investimento per le persone assicurate nel quadro delle direttive della fondazione;
- si attiene ai principi e agli obiettivi ai sensi dei regolamenti vigenti nel quadro delle disposizioni normative
- in caso di modifiche societarie (ristrutturazioni, fusioni ecc.) decide in merito a un'eventuale limitazione dei comparti d'investimento selezionabili.

6 Persona assicurata

La persona assicurata determina la strategia d'investimento dei propri averi di previdenza nell'ambito delle direttive dell'istituto di previdenza e della fondazione e la registra per iscritto nelle istruzioni d'investimento. All'occorrenza o quando mutano le condizioni quadro, la

strategia d'investimento può essere modificata conformemente alle direttive della fondazione. Nella scelta di una strategia d'investimento, la persona assicurata viene informata sulle diverse strategie d'investimento e sui relativi rischi e costi. La persona assicurata deve confermare per iscritto il ricevimento di queste informazioni ai sensi dell'art. 19a LFLP (Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).

7 Direttore operativo

Nell'ambito dell'investimento patrimoniale, il Direttore operativo ha le seguenti mansioni, responsabilità e competenze:

- attuazione tempestiva e conforme ai regolamenti delle decisioni del Consiglio di fondazione e del Comitato di cassa
- messa a disposizione delle basi decisionali di cui necessitano il Consiglio di fondazione e il Comitato di cassa
- responsabilità per la corretta tenuta della contabilità della fondazione e del reporting delle singole casse di previdenza
- responsabilità per il reporting nel quadro del rendiconto di esercizio.

8 Gestori patrimoniali

La gestione patrimoniale può essere affidata solo a persone e istituzioni che soddisfano i requisiti di cui all'art. 48f OPP 2.

Per investimenti ai sensi della cifra 9.1 la selezione dei gestori patrimoniali spetta alla Zurigo fondazione d'investimento.

Per gli investimenti secondo il punto 9.2, il comitato di cassa sceglie una banca partner della fondazione come gestore patrimoniale.

I gestori patrimoniali:

- gestiscono il patrimonio investito della cassa di previdenza o la persona assicurata in base al mandato loro conferito nel quadro di questo Regolamento e del contratto di gestione patrimoniale
- redigono periodici rapporti sulla gestione patrimoniale; estensione e contenuti dei report da realizzare devono essere definiti

- informano immediatamente la fondazione in caso di eventi particolari
- forniscono informazioni alla fondazione, a seconda delle necessità (generalmente su base annuale), sulle attività d'investimento e il successo dell'investito dell'anno trascorso.

9 Strategia d'investimento

Il comitato di cassa della cassa di previdenza decide se le persone assicurate possono scegliere tra le strategie d'investimento della Zurigo fondazione d'investimento secondo la cifra 9.1 o tra le strategie d'investimento di una banca partner della Fondazione secondo la cifra 9.2 (è esclusa una combinazione).

Conformemente alle esigenze del proprio istituto di previdenza, le persone assicurate possono scegliere le strategie d'investimento secondo la cifra 9.1 o la cifra 9.2. L'intero avere di previdenza può essere investito solamente in un'unica strategia d'investimento; non sono ammesse combinazioni.

9.1 Investimenti collettivi presso la Zurigo fondazione d'investimento

Le strategie d'investimento della Zurigo fondazione d'investimento sono elencate nell'allegato 1.

9.2 Altri investimenti collettivi con banche partner

Sono inoltre disponibili per la selezione altre strategie d'investimento sotto forma di investimenti collettivi di capitale (soluzioni di fondi) con banche partner della fondazione.

La fondazione stipula adeguati accordi di cooperazione o di gestione patrimoniale con ogni banca partner. In particolare, questi accordi obbligano le banche partner a rispettare le disposizioni del presente regolamento sugli investimenti e tutte le disposizioni di legge applicabili (in particolare LPP e OPP 2 nonché la LFLP).

9.3 Numero delle strategie d'investimento

In base all'art. 1e cifra 2 OPP 2 sono ammesse al massimo dieci strategie d'investimento per ogni cassa di previdenza.

10 Oscillazioni di valore degli investiti

I comparti d'investimento sono esposti a rischi specifici di mercato. Gli averi di previdenza delle persone assicurate sono soggetti a oscillazioni.

La fondazione assicura esclusivamente quote di stipendio superiori a una volta e mezza l'importo limite massimo come da art. 8 cpv. 1 LPP e offre agli assicurati diverse strategie d'investimento in conformità all'art. 1e OPP 2.

Sulla base dell'art. 19a LFLP, in deroga agli articoli 15 e 17 LFLP, la fondazione dà all'assicurato uscente il valore effettivo degli averi di previdenza al momento dell'uscita. Si tiene conto di eventuali fluttuazioni del valore di mercato tra la data di ritiro e la data di pagamento. Non si creano riserve per oscillazioni di valore per i rischi specifici del mercato alla base degli investimenti patrimoniali (inclusi gli immobili) e non si gestiscono accantonamenti tecnici specifici.

11 Fedeltà nell'amministrazione del patrimonio

11.1 Persona subordinata

Si considerano persona subordinata tutte le persone incaricate dell'investimento e dell'amministrazione del patrimonio previdenziale. Ai sensi del presente regolamento d'investimento con questo termine si intendono:

- gestori patrimoniali su mandato della Zurigo fondazione d'investimento (persone fisiche o giuridiche) o banche partner selezionate dalla fondazione;
- i membri del Comitato di cassa
- i membri del Consiglio di fondazione
- la Direzione e
- altri soggetti terzi incaricati dell'attività d'investimento.

11.2 Requisiti per la Direzione e la gestione patrimoniale (art. 48f OPP 2)

Possono essere persona subordinata ai sensi della cifra 11.1 le persone fisiche o giuridiche che sono abilitate a tale incarico e organizzate in modo tale da adempiere i requisiti di cui all'art. 51b cpv. 1 LPP, nonché da rispettare le

norme stabilite all'art. 48g – 48l OPP 2. A tale proposito vanno rispettate le definizioni delle prescrizioni di cui alle cifre 11.3 – 11.7.

I gestori patrimoniali sono inoltre tenuti al rispetto della carta dell'ASIP.

Qualora per singoli gestori patrimoniali siano in vigore prescrizioni più severe, queste sono da applicarsi.

11.3 Prevenzione di conflitti di interessi (art. 48h OPP 2)

Le persone incaricate della gestione patrimoniale sono soggette all'obbligo di diligenza fiduciario e nella loro attività devono tutelare gli interessi degli assicurati della casse di previdenza. A tale scopo devono fare in modo che non sorgano conflitti di interessi a seguito dei loro rapporti personali e professionali. Le persone esterne o gli aventi diritto economico all'impresa e che sono stati incaricati della gestione patrimoniale non possono essere membri del Consiglio di fondazione né del Comitato di cassa. I contratti devono poter essere disdetti al più tardi cinque anni dopo la stipulazione, senza che ciò vada a detrimento della Cassa di previdenza.

11.4 Negozi giuridici con persone vicine (art. 48i OPP 2)

I negozi giuridici con persone vicine sono ammessi se servono gli interessi finanziari di tutti gli assicurati e sono conformi alle consuete condizioni di mercato. Nel caso di importanti negozi giuridici con persone vicine come da art. 48i cpv. 2 OPP 2 è necessario acquisire offerte della concorrenza.

Il processo di assegnazione si deve svolgere in assoluta trasparenza.

11.5 Affari per conto proprio (art. 48j OPP 2)

Tutte le persone e le istituzioni incaricate di amministrare o investire il patrimonio della cassa di previdenza si impegnano a rispettare i principi di legge dell'integrità e della lealtà dell'amministrazione del patrimonio. In particolare, è fatto loro divieto di:

- sfruttare la conoscenza di mandati della cassa di previdenza per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo, i medesimi affari per conto proprio (front, parallel, after running)

- compiere operazioni su un titolo o un investimento quando lo stesso è trattato dalla cassa di previdenza e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultima; ogni partecipazione a questi affari sotto altra forma è equiparata a un'operazione commerciale
- modificare la composizione dei depositi in assenza di un motivo economico nell'interesse della cassa di previdenza.

11.6 Cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2)

I persona subordinata ai sensi della cifra 11.1 devono confermare annualmente per iscritto che nell'esercizio della loro attività per la fondazione o per la cassa di previdenza non ottengono vantaggi patrimoniali supplementari (retrocessioni, provvigioni di vendita, commissioni di gestione del portafoglio o simili) al di là delle retribuzioni stabilite nella convenzione scritta, ovvero che i vantaggi patrimoniali supplementari sono stati totalmente ceduti alla fondazione (alla cassa di previdenza).

11.7 Obbligo di comunicare (art. 48l OPP 2)

Il Direttore operativo richiede ogni anno alla persona subordinata di cui alla cifra 11.1 e ai responsabili ai sensi dell'art. 48g OPP 2 una dichiarazione scritta sui vantaggi patrimoniali personali e riferisce in merito al Consiglio di fondazione.

La dichiarazione scritta prevista all'art. 48l OPP 2 conti in particolare:

- la comunicazione di eventuali legami di interesse e
- la conferma del fatto che non sono stati effettuati affari illeciti per conto proprio.

12 Controllo e reporting

12.1 Gestione del deposito/Global Custody

La gestione del deposito per un mandato d'investimento può essere delegata a un soggetto terzo indipendente (gestore patrimoniale esterno o global custodian). L'organizzazione interna del mandatario o del global custodian deve garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di lealtà come da cifra 11.

12.2 Contabilità dei titoli

La contabilità dei titoli deve avvenire regolarmente in base ai principi stabiliti da Swiss GAAP RPC 26. L'incarico può essere delegato a un soggetto terzo indipendente.

12.3 Valutazione degli investimenti

Gli investimenti sono valutati ai valori attuali (corrispondenti sostanzialmente ai valori di mercato). Per il resto si applicano le disposizioni delle raccomandazioni tecniche ai sensi di Swiss GAAP RPC N. 26 (true & fair view).

12.4 Reporting

I gestori patrimoniali redigono periodicamente un rapporto scritto sull'attività d'investimento, sui risultati raggiunti e sulla composizione dell'investimento patrimoniale.

Il Direttore operativo informa periodicamente il Consiglio di fondazione sull'attività d'investimento. I relativi rapporti devono essere redatti dai gestori patrimoniali e dall'amministrazione della fondazione.

13 Costi della gestione patrimoniale

Le spese derivanti dall'attività d'investimento sono riportate regolamento dei costi di gestione della Fondazione collettiva Vita Select.

14 Sotto copertura

In caso di sotto copertura della cassa di previdenza, il Comitato di cassa in collaborazione con l'esperto per la previdenza professionale e la Direzione della

fondazione adotta le misure adeguate a riparare la sotto copertura.

15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento d'investimento entra in vigore il 1 gennaio 2024 e sostituisce tutti i precedenti, compresi gli eventuali supplementi.

Il Regolamento d'investimento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

Se il presente regolamento viene tradotto in altre lingue, per l'interpretazione è determinante il testo tedesco.

Zurigo, novembre 2023

Fondazione collettiva Vita Select della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA

Il Consiglio di fondazione

Allegato 1

Strategia d'investimento / gruppi d'investimento di Zurigo fondazione d'investimento

Zurigo fondazione d'investimento		Valore	Strategia d'investimento (ampiezze di banda)				
			Stile di investimento	Azioni	Obbligazioni,	Immobili, ipoteche	Investimenti alternativi
Gruppi d'investimento	Mercato monetario	000.722.858	attivo	0%	100%	0%	0%
	Difensivo	002.844.745	attivo	10% - 25%	35% - 70%	0% - 30%	0% - 15%
	Equilibrato	002.844.737	attivo	15% - 40%	30% - 60%	0% - 30%	0% - 15%
	Progressivo	002.844.727	attivo	25% - 50%	20% - 50%	0% - 30%	0% - 15%
	Dinamico	050.270.077	attivo	40% - 60%	5% - 30%	0% - 30%	0% - 20%
	Mix 20	051.249.460	attivo / passivo	10% - 30%	30% - 50%	0% - 25%	0% - 15%
	Mix 45	051.249.461	attivo / passivo	30% - 55%	15% - 35%	0% - 25%	0% - 15%
	Mix 65	051.249.462	attivo / passivo	40% - 75%	0% - 20%	0% - 25%	0% - 15%
	Mix 98	130.097.948	passivo	85% - 100%	0% - 10%	0% - 5%	0% - 5%

Allegato 2

Strategia d'investimento esterno / Banche partner della fondazione

nessuna